



COMUNE DI ROBELLA

Provincia di Asti

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.9

OGGETTO:

CONFERMA ALIQUOTE I.M.U. PER L'ANNO 2018

L'anno DUEMILADICIOTTO addì DODICI del mese di MARZO alle ore 7.30 nella sala delle riunioni.

Esaurite le formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero per oggi convocati i componenti di questo Consiglio Comunale. Fatto l'appello risultano:

Cognome e Nome	Carica	Presente
1. TURINO/Giuseppe	Sindaco	SI'
2. BAROCCO/Mauro	Consigliere	SI'
3. BERGOGLIO/Franco	Consigliere	NO
4. DEFENDI/GIOVANNI	Consigliere	SI'
5. EMANUEL/BRUNO	Consigliere	SI'
6. GALLO/CARLA	Consigliere	NO
7. GENNARO/ELISA	Consigliere	SI'
8. MARTINI/Alessandra	Consigliere	NO
9. MASINO/PROSPERINO	Consigliere	SI'
10. MASSAGLIA/STEFANO	Consigliere	SI'
	Totale Presenti:	7
	Totale Assenti:	3

Partecipa all'adunanza il Segretario Comunale Dott.sa Maria LO IACONO, la quale provvede alla redazione del presente verbale.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti il Signor TURINO Giuseppe, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO FINANZIARIO E TRIBUTI

Visti gli atti d'ufficio;

Propone l'adozione del seguente atto deliberativo avente come oggetto: "Conferma aliquote I.M.U. per l'anno 2018"

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- in attuazione degli articoli 2 e 7 della legge 5 maggio 2009, n. 42 è stato emanato il decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, in materia di federalismo fiscale municipale;
- l'articolo 8 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 ha istituito l'imposta municipale propria (IMU) con decorrenza dall'anno 2014 in sostituzione, per la componente immobiliare, dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari relativi ai beni non locati, e dell'imposta comunale sugli immobili (ICI);
- l'articolo 13 del D.L. 6.12.2011, n. 201, così come modificato dalla legge di conversione 214/2011 e s.m.i., ha anticipato l'applicazione dell'IMU a decorrere dall'anno 2012 in via sperimentale;

VISTA la Legge di stabilità 2014 - Legge n. 147/2013, che ha introdotto la I.U.C. (Imposta unica Comunale), che ha riformato la fiscalità locale sugli immobili, composta dall'I.M.U.(Imposta Municipale propria), di natura patrimoniale, e da componenti riferiti ai servizi e precisamente la TASI (Tributo per i servizi indivisibili) e la TARI (Tassa rifiuti);

ATTESO che la legge 28.12.2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), è nuovamente intervenuta a modificare la normativa in materia di IMU e TASI dell'Imposta unica comunale (IUC);

CONSIDERATO che le principali novità introdotte in materia di Imposta municipale propria (IMU), tutte novità di carattere obbligatorio, ossia applicabili senza la necessità che il Comune debba emanare disposizioni al riguardo, sono:

- 1) Riduzione IMU per abitazioni concesse in comodato d'uso gratuito a particolari condizioni (art. 1, comma 10) E' riconosciuta una riduzione del 50% della base imponibile per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado (genitori/figli) che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso Comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso Comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- 2) IMU dei terreni agricoli:
 - a. Esenzione per i terreni nei Comuni riportati nella circolare Giugno 1993 come montani o parzialmente montani. Sono completamente esentati i terreni di proprietà e condotti da Coltivatori Diretti e I.A.P. con iscrizione previdenza agricola. La detrazione di €. 200,00 introdotta lo scorso anno, viene quindi eliminata così come l'esenzione per i terreni agricoli concessi in affitto o comodato da CD a IAP ad altri CD o IAP.
 - b. A immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile ed inusucapibile
- 3) Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'IMU determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune, è ridotta al 75% (riduzione del 25 %);

- 4) Esclusione dalla determinazione della rendita catastale degli immobili censiti nelle categorie catastali dei gruppi D e E, i macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo (c.d. "imbullonati");

RICHIAMATI:

- l'art. 1, comma 26, della legge 28.12.2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) che prevede il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali per l'anno 2016, rispetto ai livelli deliberati per il 2015, tranne che per le tariffe relative alla tassa rifiuti (TARI);

- l'art. 1, comma 42 della Legge 11/12/2016 n. 232 (Legge di Bilancio 2017) che proroga il blocco degli aumenti delle aliquote tributarie per l'anno 2017;

VISTO il D.D.L Bilancio 2018 che prevede la proroga del blocco degli aumenti dei tributi locali con la sola esclusione della tari, che deve coprire il 100% del costo del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;

RITENUTO quindi di dover confermare anche per l'anno 2018 le medesime aliquote e detrazione per abitazione principale IMU deliberate per l'anno 2017;

RICHIAMATO l'art. 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, n. 296, che testualmente recita: " *Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno*";

VISTO il D.M.I del 29/11/2017, pubblicato sulla G.U n. 285 del 06/12/2017 con il quale è stato differito il termine per l'approvazione del Bilancio di previsione degli Enti Locali al 28/02/2018;

VISTO il D.Lvo n. 267/2000;

VISTO il parere del Responsabile del Servizio interessato, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000, sostituito dall'art. 3, comma 1 del D.L. 174/2012, convertito con modificazioni in Legge n. 213/2012;

Con voti favorevoli unanimi resi per alzata di mano

DELIBERA

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

DI CONFERMARE per l'anno 2018, per le motivazioni espresse nelle premesse, le aliquote per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU) deliberate per l'anno 2017 con deliberazione del consiglio comunale n. 9 del 28/03/2017 e precisamente:

a) Abitazione principale (A1 – A8 – A9)	4,00 per mille
b) Aree fabbricabili	7,60 per mille
c) Abitazione non principale	8,90 per mille
d) Fabbricati adibiti ad attività produttive (con esclusione dei "D10")	7,60 per mille

DI DARE ATTO che le novità introdotte in materia di IMU dalla Legge di Stabilità del 2016, trattandosi di novità a carattere obbligatorio non necessitano di regolamento aggiornato per la loro immediata applicazione;

DI TRASMETTERE la presente deliberazione di approvazione delle aliquote IMU 2018, esclusivamente in via telematica, mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui al D.Lgs. 360/1998;

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile , ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 comma 4, del D.Lvo 267/2000 stante l'urgenza di provvedere all'approvazione del Bilancio 2019/2020, con voti favorevoli unanimi resi per alzata di mano.

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE
F.to: TURINO Giuseppe

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: Dott.sa Maria LO IACONO

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITÀ'

La presente deliberazione:

X è stata dichiarata immediatamente eseguibile
(art. 134, c. 4, del D.lgs. n. 267 del 18.8.2000 e s.m.i.)

è divenuta esecutiva in data _____ per la scadenza del termine di 10 giorni
dalla pubblicazione (art. 134, c. 3, del D.lgs. n. 267 del 18.8.2000 e s.m.i.)

Robella, lì 12/03/2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: Dott.sa Maria LO IACONO

**DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82
(Codice dell'Amministrazione Digitale)**